

R.G. 13453/2015

**TRIBUNALE di GENOVA**

XI Sezione Civile

nella causa promossa da:

**nato a Gueyo (Costa d'Avorio) il**

rappresentato e difeso dall' Avv. Ballerini

Ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale  
del Governo di Genova,

parte resistente contumace

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Il giudice dott.ssa Laura Cresta,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.5.16

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 (*"Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione..."*);



Avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, Sezione di Genova emesso in data 29.7.15;

### FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 3.11.15 il signor . , cittadino della Costa d'Avorio, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o della protezione umanitaria.

Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio ed è rimasto contumace il Ministero dell'Interno, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.

Il Ministero stesso ha tuttavia inviato una memoria difensiva, depositata in data 3.5.16, con la quale ha difeso la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale che, con il provvedimento impugnato, ha negato al ricorrente ogni forma di protezione internazionale o umanitaria ritenendo che, seppure preciso e coerente il racconto nella descrizione dei fatti politici occorsi in Costa d'Avorio, nel 2011, lo stesso si presentasse lacunoso nella descrizione del ruolo svolto dalla moglie del richiedente, all'interno del partito FPI, e non verosimile nella parte in cui emergeva che la stessa non raccontasse della propria attività politica al marito, risultato il predetto non in grado di riferire, se non superficialmente, in ordine al programma politico del partito FPI.

L'interessato è comparso all'udienza del 3.5.16 ed ha reso dichiarazioni con l'ausilio di un interprete.

Il difensore ha insistito come in ricorso.

\*\*\*

Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia:

- Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano - aveva ricostruito il diritto di asilo come *"il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di*



*soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato". In particolare, la Suprema Corte aveva affermato "che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico".*

Tale impostazione, confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n. 18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012.

Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006, e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

- Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale



*timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...”.*

L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

- Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
- Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.
- Quanto alla protezione umanitaria, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.



Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *"un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria."* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903).

I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui *"In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore."* (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Infine, quanto alla valutazione della domanda ed alle regole probatorie va osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica inoltre che *"il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni"*



*gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”.*

Inoltre, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ordinanza 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *"in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia"* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte



sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”* (sul punto da ultimo si veda altresì Cass. Sez. VI – ordinanza del 10.4.2015 n. 7333).

\*\*\*

All'udienza del 3.5.2016 il ricorrente ha sostanzialmente confermato in modo coerente e senza cadere in contraddizioni i fatti già narrati alla Commissione Territoriale e che avrebbero determinato il suo allontanamento dal Paese d'origine.

In estrema sintesi ha confermato di essere fuggito da Abidjan il 21 marzo 2011, il giorno dopo avere trovato in casa, al suo rientro, i corpi senza vita della propria moglie e della propria madre, uccisi da sostenitori del partito che faceva capo al candidato Alassane Ouattara, a causa della militanza della propria moglie per il partito FPI, che appoggiava il candidato contrapposto, Laurent Gbagbo.

Avendo appreso da un vicino di casa che gli assassini avevano con loro delle foto, ove lui era ritratto in compagnia della moglie (nelle occasioni in cui l'aveva accompagnata durante i comizi elettorali del partito FPI), e che lo stavano cercando, decideva di lasciare il paese, intraprendendo il lungo viaggio che lo avrebbe poi condotto in Italia.

Il racconto del ricorrente appare al Tribunale, al contrario di quanto in parte ritenuto dalla Commissione Territoriale, nel complesso credibile, anche tenuto conto dei numerosi dettagli, pure su circostanze secondarie, riferite in entrambe le occasioni in cui è stato sentito, senza mai cadere in contraddizione; oltre a ciò va evidenziato che il ricorrente ha documentato in atti la circostanza dell'iscrizione al partito FPI da parte sua e della moglie, così come l'avvenuto matrimonio fra loro, in data 21.1.2010 e l'avvenuta morte della moglie (v. documentazione prodotta all'udienza del 3.5.2016).

Inoltre le sue dichiarazioni, come peraltro già evidenziato in sede amministrativa, sono plausibili anche sotto il profilo della corrispondenza con la situazione del Paese di origine, dove nel 2010/2011, successivamente alla vittoria alle elezioni del Presidente Alassane



Ouattara, si è verificata una guerra civile, provocata dai sostenitori del presidente uscente Gbagbo.

Tuttavia oggi la situazione politica della Costa d'Avorio, rispetto al periodo dell'avvenuta fuga da parte del ricorrente, in corrispondenza di una guerra civile scoppiata fra le opposte fazioni, si è stabilizzata dal punto di vista politico (tanto che i rimpatri verso la Costa d'Avorio, sospesi nel 2011, sono ripresi); risulta infatti dal rapporto di Amnesty International del 2015 che *"La situazione della sicurezza si è mantenuta stabile, malgrado gli attacchi compiuti all'inizio dell'anno da gruppi armati e gli scontri intercomunitari scoppiati nell'ovest del paese. A giugno, il mandato dell'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (Un Operation in Côte d'Ivoire – Unoci) è stato rinnovato per un altro anno. Nello stesso mese, l'assemblea nazionale ha adottato una legislazione finalizzata a contrastare il terrorismo, conferendo al procuratore di primo grado di Abidjan la competenza di classificare i reati come atti di terrorismo e di trattenere in custodia fino a otto giorni i sospettati.*

*Il rapporto del 2014 della commissione dialogo, verità e riconciliazione (Commission dialogue, vérité et réconciliation – Cdvr), istituita per far luce sulla violenza del periodo postelettorale, a fine anno non era stato ancora reso pubblico. A marzo, è stata creata la commissione nazionale per la riconciliazione e l'indennizzo delle vittime delle crisi sopravvenute in Costa d'Avorio (Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire – Conariv), con l'incarico di completare il lavoro della Cdvr e, in particolare, di registrare le vittime non identificate della violenza postelettorale. A dicembre, il presidente Ouattara ha concesso la grazia a oltre 3.000 persone detenute dalla crisi elettorale, annullando parzialmente o totalmente le loro condanne. A fine anno, la lista dei graziati non era stata resa pubblica.*

*A ottobre, si sono svolte, in un clima generalmente pacifico, le elezioni presidenziali. Il presidente Ouattara è stato rieletto per un altro mandato quinquennale, con il 53 per cento dei voti; alcuni esponenti dell'opposizione hanno boicottato i seggi."*

Oltre a ciò va considerato che il ricorrente, che si era iscritto al partito FPI unicamente per adesione rispetto al ruolo svolto dalla moglie, ha riferito di non essersi mai occupato di politica, ma di essersi limitato, in sole tre occasioni, ad accompagnare la moglie a comizi elettorali, accompagnamento che il ricorrente ricollega al semplice fatto di essere



meccanico e che in tale veste avrebbe potuto aiutare la moglie, per eventuali guasti della auto; in relazione ai timori per la sua incolumità va osservato che, in linea con quanto rilevato dalla C.T., in ordine alle minacce a lui riferite dal vicino di casa, il signor [redacted]: ha reso delle dichiarazioni alquanto generiche, risultando dal complesso del racconto che esposta politicamente in quel contesto fosse solo la moglie, risultando il ruolo del ricorrente del tutto marginale, di semplice accompagnatore del coniuge.

Va allora rilevato che, superata la fase di gravi disordini che avevano caratterizzato la Costa d'Avorio in corrispondenza delle elezioni presidenziali del 2010, è attualmente in atto nel Paese, ad opera del Presidente Ouattara, una complessiva opera di riconciliazione, come attestato dal citato ultimo rapporto di Amnesty, ove si riferisce in ordine alla concessione della grazia a oltre 3.000 persone detenute a seguito della violenza conseguita fra le opposte fazioni durante la crisi elettorale, ed altresì in ordine alla istituzione di una Commissione nazionale per la riconciliazione e l'indennizzo delle vittime delle crisi sopravvenute in Costa d'Avorio.

Va pertanto ritenuto che i timori espressi di una persecuzione ai danni del ricorrente non siano più attuali, in quanto non più ricollegabili all'attuale situazione socio politica della Costa d'Avorio, tanto più considerando, come già evidenziato, che il signor [redacted] non ha mai attivamente svolto alcuna attività politica per il partito che sosteneva l'ex Presidente Gbagbo.

Ne consegue che non possano ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento al ricorrente dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. 2007 n. 251 (nelle accezioni precisate in premessa); le relative domande del ricorrente devono essere pertanto respinte.

Ritiene invece il Tribunale che meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerate le evidenti difficoltà che il signor [redacted] incontrerebbe per un nuovo radicamento territoriale, essendo ormai trascorsi più di 5 anni dal suo allontanamento dal Paese d'origine, tenuto altresì conto che il ricorrente non ha più alcun legame familiare nel suo Paese (essendo decedute la madre e la moglie ed avendo perso ogni notizia del fratello minore), elementi questi che, unitamente considerati, renderebbe del tutto precaria la condizione di vita del signor [redacted] ove lo stesso fosse costretto a rientrare in Costa d'Avorio.



Si ritiene dunque sussistere una situazione di particolare vulnerabilità sociale in capo al ricorrente, come tale meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La natura del provvedimento e la circostanza che la domanda sia stata accolta anche in base a documentazione prodotta in giudizio rendono equa la compensazione delle spese processuali.

### **PQM**

Riconosce in capo a \_\_\_\_\_, **nato a Gueyo (Costa d'Avorio) il**

il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari

e per l'effetto

annulla il provvedimento del 29.7.2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, nella parte in cui dispone che "...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro".

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio a

**nato a Gueyo (Costa d'Avorio) il** \_\_\_\_\_ del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5,

comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese;

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova 18 maggio 2016

Il Giudice

Dott.ssa Laura Cresta

